

Atto pubblico:

Soltanto gli atti redatti per atto pubblico possono essere trascritti, la trascrizione è un istituto giuridico molto importante (in un acquisto immobiliare chi trascrive per primo prevale)

Il conflitto tra più acquirenti dallo stesso dante causa si risolve con l'atto pubblico, chi prima trascrive conclude l'acquisto.

Nel caso di un bene non registrato prevale e si legittima come proprietario chi ha il possesso in buona fede

Bene mobile registrato → prevale chi per primo registra il proprio acquisto

Forma ad provationem ha una valenza processuale: qualora la legge lo richieda il contratto fra le parti è perfettamente valido anche se le due parti non rispettano la forma richiesta dal contratto. Il problema sorge se le controparti si trovano in controversia fra loro. Devono portare davanti al giudice il documento di legittimazione

Forma convenzionale: strumento attraverso cui viene data attuazione al principio di libertà contrattuale. Le parti decidono di utilizzare per un determinato contratto con una determinata forma

Contratto preliminare: ha una diffusione nella prassi giuridica ed economica notevole. Il nostro codice civile detta poche norme, solo tre (articolo 1351-2932-2645 bis)

È un contratto con cui le parti si obbligano a stipulare un futuro contratto detto contratto definitivo. Il contratto preliminare può configurarsi come bilaterale (l'obbligo incombe su entrambe le parti) o come unilaterale (riguarda soltanto una delle parti riservando all'altra di concludere o meno il contratto definitivo). Il contratto preliminare ha effetti obbligatori a stipulare il contratto definitivo.

1351: il contratto definitivo è nullo se non rispetta la forma decisa nel contratto preliminare

2932: se colui che è obbligato non adempie all'obbligazione a contrarre l'altro contraente può richiedere al giudice una sentenza che abbia come effetti gli stessi effetti stabiliti dal contratto preliminare. L'oggetto del contratto non concluso deve sussistere, cioè deve ancora essere possibile. Le parti non devono escludere l'esercizio di appello ad un giudice

2645 bis: nei casi in cui la legge prevede la trascrizione del contratto definitivo le parti possono trascrivere anche il contratto preliminare. Con questa trascrizione si realizzano effetti della trascrizione del contratto definitivo retroagiscono al momento della trascrizione del preliminare

Requisiti accessori/accidentali

(incidono sull'efficacia)

Condizione: insieme al termine possono essere apposti a tutti i contratti, il modo onere solo a gratuito

Art da 1353 a 1361. Evento futuro ed incerto cui le parti subordinano o la produzione degli effetti del contratto o la loro cessazione. Gli effetti rimangono sospesi finché l'effetto non si realizza o finché non cessa di essere. **Condizione sospensiva:** gli effetti rimangono sospesi mentre nella **condizione risolutiva** gli effetti cessano di esistere

-**condizione casuale:** l'avveramento della condizione non dipende dalla volontà di una od entrambe le parti

-**potestativa:** dipende da una od entrambe le parti

-**mista:** concorre sia la volontà sia da eventi indipendenti

Condizioni illecite/impossibili (art 1354)

ILLECITO: un contratto sottoposto ad una condizione illecita è un contratto nullo

IMPOSSIBILE: bisogna distinguere condizione impossibile sospensiva da condizione impossibile risolutiva.

1) Nel primo caso il contratto è nullo, per carenza requisito di accordo. Manca seria volontà di

obbligarsi

2) Nel secondo caso il contratto è efficace e la condizione è NON APPOSTA, come se le parti non l'avessero posta.

Condizione potestativa dipende da una od entrambe le parti, ma l'esercizio della volontà da parte del contraente è riconducibile a

Mentre quella meramente potestativa dipende esclusivamente dal mero arbitrio di una delle parti "Se e quando vorrò.."

Meramente potestativa sospensiva: contratto nullo, manca da una delle parti la volontà di obbligarsi

Meramente potestativa risolutiva: si converte in una clausola di recesso unilaterale che può porre fine al contratto

Termine: evento futuro ma certo nella sua verifica cui le parti subordinano o la produzione o la cessazione degli effetti del contratto

↳ Termine iniziale: il contratto diventa efficace

↳ Termine finale : il contratto termina di essere efficace

I contratti cui viene apposto un termine sono i contratti di DURATA.

Modo od onere: assolvimento di un obbligo cui le parti subordinano l'attribuzione patrimoniale disposta a favore del beneficiario. La risoluzione non deve mai trasformarsi in un vantaggio patrimoniale a favore del disponente ed in danno del beneficiario, non sarebbe più a titolo gratuito

28.11.2020

Diritto di recesso

Il recesso costituisce un'importante deroga dell'articolo 1373, è un diritto potestativo che permette al soggetto a cui attribuito di sciogliersi dal vincolo di contratto senza il consenso dell'altra parte.

Diritto di uscita unilaterale del contratto.

- Contratti di esecuzione immediata: il recesso può essere esercitato finché il contratto non ha avuto un principio di esecuzione. Il recesso ha efficacia retroattiva, ex tunc, rimette le parti nella situazione in cui si trovavano prima della stipulazione del contratto.
- Contratti di esecuzione continuata: il recesso può essere esercitato finché il contratto è suscettibile di esecuzione. Non si ha un effetto retroattivo, è un vincolo solo per le obbligazioni che devono ancora avvenire, ex nunc.

Clausola penale

(Art 1882-1883-1884) la penale può essere definita come la liquidazione anticipata e forfettaria del danno da inadempimento o ritardo, ha una funzione risarcitoria. Con l'inserimento di questa clausola nel contratto le parti stabiliscono anticipatamente rispetto all'inadempimento e stabiliscono il risarcimento. La penale realizza un vantaggio sia per il creditore che per il debitore.

-Per il creditore: non è obbligato a provare l'inadempimento

-Per il debitore: il debitore deve pagare al proprio creditore solo quando deciso dalla penale, anche se il danno è maggiore (salvo non sia presente la risarcibilità del danno ulteriore)

Le parti in base al principio di autonomia contrattuale sono libere di determinare il contenuto della penale.

-Art 1884 prevede che la penale possa essere ricondotta all'equità in due ipotesi:

1) quando la prestazione è stata parzialmente eseguita

Può essere ridotta dal giudice, la penale è una sanzione contrattuale, nel nostro ordinamento vi è un

principio di proporzionalità tra pena e risarcimento. Se la prestazione è stata in parte eseguita la penale deve essere proporzionalmente ridotta

2) quando la penale è eccessivamente onerosa

Infatti in questo caso il creditore avrebbe interesse nell'avere un debitore re inadempiente rispetto ad uno adempiente

Caparra confirmatoria

Art 1385, costituita da una somma di denaro o da una determinata quantità di beni fungibili che una parte consegna all'altro al momento della conclusione del contratto

Ha una funzione rafforzativa della volontà di adempiere

Nel caso in cui il contratto viene adempiuto la caparra o viene imputata alla prestazione o viene restituita

1) Se la caparra ha come oggetto un bene del medesimo genere del bene imputato dal contratto la caparra viene imputata

2) Se la caparra ha come oggetto un bene diverso rispetto a quello della prestazione da adempiere la caparra viene restituita

Inadempimento del solvens: l'accipiens può recedere dal contratto e trattenere la caparra

Inadempimento dell'accipiens: il solvens può recedere dal contratto a esigere il doppio di quanto dato a titolo di caparra

Per trattenere la caparra od esigerne il doppio è necessario esercitare il diritto di recesso

Caparra penitenziale:

Art 1386 somma di denaro che una parte paga all'altra per riservarsi il diritto di liberarsi dal contratto

Funzione di corrispettivo del recesso

Contratto stipulato dal rappresentante

La volontà contrattuale può essere espressa da un soggetto diverso rispetto a quello cui gli effetti del contratto si producono.

La rappresentanza può essere definita come meccanismo giuridico in virtù del quale la volontà contrattuale viene espressa da un soggetto detto *rappresentante* ma si producono direttamente nei confronti di un altro soggetto detto *rappresentato*

Perché però si produca l'effetto rappresentativo sono necessari due requisiti, il rappresentante deve agire in nome e nell'interesse del rappresentato

PROCURA: dichiarazione unilaterale e recettizia con cui un soggetto, il *rappresentato*, ne autorizza un altro, il *rappresentante*, ad agire in suo nome ed interesse

Procure generale: in tutti gli aspetti

Procura speciale: solo negli atti specificati all'intero della procura

Art 1392, la procura deve essere conferita nella stessa forma richiesta per il contratto che il rappresentante deve concludere.

Art 1351 il contratto preliminare è nullo se non nella stessa forma che la legge prescrive per il contratto definitivo

Questi due articoli danno vita ad un principio fondamentale: tutti gli atti prodromici e funzionali ad un contratto formale solo anch'essi contratti formali

AGIRE IN NOME: affinché si produca l'effetto rappresentativo è necessario che il rappresentante nei confronti del terzo lo renda cosciente di ciò che sta facendo. Se il rappresentante non spende il nome del rappresentato all'altra parte, l'effetto rappresentativo non si verifica e il contratto produce effetti nei confronti del rappresentante

AGIRE NELL'INTERESSE: qualora il rappresentante nello stipulare il contratto conculchi l'interesse

del rappresentato per perseguire il proprio quello di un terzo, ci si trova in una situazione di conflitto di interesse

Art 394 Questo contratto può essere annullato su domanda del rappresentato se il terzo avrebbe potuto conoscere il conflitto di interessi.ì'

L'annullamento può essere richiesto solo dal rappresentato

il punto di equilibrio è stato individuato nella conoscenza del terzo o meno del conflitto di interessi, se a conoscenza versa in una situazione di colpa e prevale l'interesse del rappresentato.

Se non a conoscenza non ha colpe, ma il rappresentato riceve ugualmente tutela giuridica richiedendo un risarcimento danni

Art 1395 contratto stipulato dal rappresentante con se stesso. Quando lo stesso soggetto è sia rappresentante che parte contraente

Il contratto stipulato dal rappresentante con se stesso è annullabile su richiesta del rappresentato a meno che il rappresentato non abbia autorizzato specificatamente, ovvero il contenuto del contratto sia determinato in modo tale da escludere il conflitto di interessi

Il contratto è valido in due occasioni:

- 1) Se il rappresentato è favorevole
- 2) se il rappresentato ha determinato il contenuto del contratto per evitare che lo danneggi, l'interesse non può essere limitato

30.11.2020

FALSO RAPPRESENTANTE

Rappresentante senza potere, due ipotesi diverse

- 1) Quando il falso rappresentante agisce senza potere
- 2) quando eccede il potere conferito dalla procura

Il contratto stipulato dal falso rappresentante è inefficace sia nei confronti del falso rappresentante sia nei confronti dello pseudo rappresentato. Nessuno dei due soggetti ha manifestato la volontà di voler contrarre quel contratto. Il terzo contraente non può chiedere l'attuazione del contratto, ma può essere tutelato con un risarcimento da parte del falso rappresentante

Il contratto può essere conservato.

PRINCIPIO DI CONSERVAZIONE DEL CONTRATTO: il nostro ordinamento prevede degli strumenti funzionali a conservare il contratto. Nell'ipotesi di contratto stipulato dal falso rappresentante si utilizza la ratifica (esercitata dallo pseudo rappresentato). La ratifica è una dichiarazione unilaterale e recettizia che rende efficace un atto giuridico che sarebbe inefficace. La ratifica segue il principio generale per cui deve intervenire nella stessa forma del contratto ratificato. Ratifica e procura svolgono la stessa funzione. La ratifica ha effetto retroattivo, ex tunc, gli effetti del contratto si producono dal momento in cui è stato concluso il contratto non da quando è stato ratificato. Per uscire dalla situazione di incertezza in cui si trova la terza parte, egli può assegnare un termine entro cui dichiarare se intende ratificare o meno il contratto. Nel silenzio allo scadere del termine la ratifica si intende negata.

(No cessione contratto, in favore di terzi, simulazione, per persona da nominare)

PATOLOGIE O VIZI CONTRATTUALI

Il contratto può entrare in una fase patologica.

- 1) vizi genetici : si manifestano nel momento in cui il contratto viene stipulato

Annullabilità, nullità ed inesistenza (invalidità)

- 2) funzionali: quando il contratto svolge la sua funzione

Inadempimento, impossibilità sopravvenuta, eccessiva onerosità sopravvenuta (vizi risolutivi)

- 3) vizi rescissori: nel contratto concluso in stato di pericolo o stato bisogno

Nullità : costituisce la sanzione più grave in cui può incorrere un contratto, un contratto è dichiarato nullo quando è costituito da vizi talmente gravi da essere considerato nullo. Non produce effetti

giuridici.

NULLITÀ

PRINCIPIO DI ULTRA ATTIVITÀ : Tutti gli atti che trovano la loro fonte in un contratto nullo sono considerati nulli

Art 1418: il contratto è nullo quando è contrario ad una norma imperativa

Quando manca di uno dei suoi requisiti essenziali

Quando ha una causa illecita, stipulato in frode alla legge, stipulato motivo comune illecito

Quando il suo oggetto è illecito, impossibile, indeterminato o indeterminabile

Quando è sottoposto ad una condizione illecita

Quando è sottoposto a una condizione sospensiva impossibile

Quando è sottoposto meramente potestativa

Art 1421: la nullità può essere fatta valere da entrambi i contraenti, dai terzi, o rilevata d'ufficio dal giudice. I vizi che lo rendono nullo sono talmente gravi che la legge permette anche a soggetti terzi di agire in giudizio per farli valere

Deroga → Principio della domanda: codificato dall'articolo 112 codice procedura civile

In base a questo principio il giudice può decidere soltanto sulle domande e sulle eccezioni che le parti introducono nel giudizio. Quando il contratto è nullo questo principio non si applica, il giudice può agire autonomamente

Art 1422: l'azione di nullità è imprescrittibile, le parti possono agire in giudizio e far valere la nullità del contratto senza limiti di tempo, è IMPRESCRITTIBILE. (Come il diritto le proprietà e le azioni che lo tutelano)

Pdv processuale: la sentenza cui viene dichiarata la nullità del contratto è dichiarativa. Si limita ad accertare un effetto giudicio che si è già verificato, non è la sentenza a produrlo. È sempre opponibile ai terzi, in caso in cui i terzi abbiano acquistato diritti in virtù di un contratto nullo l'acquisto viene pregiudicato.

Principio di conservazione del contratto: nel caso di contratto nullo si esplica attraverso due principi:

1) art 1419 *nullità parziale* \

Nel caso in cui la nullità colpisca una o più clausole all'interno di un contratto, la nullità si estende all'intero contratto solo se la clausola è essenziale al contratto

Se la clausola non è essenziale viene eliminata dal contratto che rimane valido

2) art 1424 *conversione contratto nullo*

Può produrre gli effetti di un contratto diverso del quale contenga i requisiti di sostanza e di forma qualora avuto riguardo allo scopo perseguito dalle parti, debba ritenersi che esse lo avrebbero voluto se avessero conosciuto la nullità

Due requisiti:

oggettivo (attiene al fatto che il contratto nullo abbia comunque tutti i requisiti di forma e di sostanza del contratto in cui si converte)

soggettivo: (attiene alla volontà delle parti, il giudice deve accertare che le parti se avessero saputo che il contratto concluso era nullo avrebbero stipulato il contratto in cui si converte)

Nullità nei contratti plurilaterali o associativi con comunione di scopo

Art 1420, nei contratti con più di due parti se la prestazione di una di essi è nulla, la nullità che colpisce il vincolo di una delle due parti, la nullità che riguarda questa parte si estende all'intero contratto solo se la sua partecipazione viene considerata essenziale

ANNULABILITÀ'

Secondo vizio genetico, considerato meno grave. Il contratto annullabile è un contratto temporaneamente produttivo di effetti giuridici, fintanto che non interviene la sentenza di annullamento. La sentenza con cui viene pronunciato l'annullamento di un contratto è una sentenza costitutiva.

Il contratto è annullabile quando :

Quando è stipulato da un soggetto incapace, sia legale che naturale

Quando ricorre uno dei vizi di consenso o della volontà, ossia quando ricorrono le ipotesi di errore, violenza o dolo

Quando è concluso dal rappresentante in conflitto di interessi con il rappresentato

01/12/2020

Art 1425: incapacità legale diversa dall'incapacità naturale, questa distinzione è importante per le conseguenze giuridiche

Il contratto stipulato dall'incapace legale è sempre annullabile, anche se il contratto non è dannoso per l'incapace stesso

Il contratto stipulato dall'incapace naturale è annullabile solo se risulta la malafede dell'altro contraente ed è gravemente pregiudizievole per l'incapace

VIZI DEL CONSENSO

Ipotesi in cui si verifica una particolare patologia, manifestazione di volontà che non si è manifestato in modo libero e volontario. Sono l'errore, la violenza e il dolo

Art 1427, il contraente il cui consenso fu dato per errore, estorto per violenza o carpito per dolo può chiedere l'annullamento del contratto

L'errore:

Errore vizio: cade nella fase della formazione della volontà contrattuale

Errore ostativo: cade nella fase della manifestazione della volontà contrattuale

Perché il contratto sia annullabile è necessario si tratti di un errore essenziale e riconoscibile

ESSENZIALITÀ : (art 1429) considerato essenziale in quattro casi

- *Error in negotio:* sulla natura o oggetto del contratto
- *Error in corpore:* cade sull'oggetto della prestazione o su una qualità che in base alle circostanze deve considerarsi essenziale
- *Error in persona:* sull'identità o sulle qualità personali dell'altro contraente, solo nei contratti che hanno ad oggetto una prestazione di fare ove la persona dell'altro contraente è infungibile
- *Error in iuris:* l'errore di giudizio è stata la motivazione principale della stipulazione del contratto

RICONOSCIBILITÀ : (art 1431) l'errore deve essere riconoscibile dall'altro contraente usando

l'ordinanza diligenza. Se l'altro contraente era a conoscenza dell'errore era in uno stato di MALAFEDE, situazione giuridica contraria di diritto. Se l'errore non era conosciuto ma era conoscibile usando l'ordinaria negligenza è in uno stato di colpa. Se all'altro contraente non si può rimproverare nulla da un pdv comportamentale prevale la tutela dell'affidamento dell'altro contraente alla validità di contratto a scapito del contraente caduto in errore che dovrà dare esecuzione ad un contratto stipulato per errore

La violenza

Violenza morale (minaccia), se si è in presenza di una violenza fisica il consenso è mancante, quindi il contratto è considerato NULLO.

Art 1435, la minaccia deve essere di un'intensità tale da impressionare ad una persona sensata, deve

essere tale da far temere a questa persona di esporre se e i suoi beni ad un male ingiusto
Violenza che viene da un terzo: quando si viene minacciati dall'altro contraente ma da un terzo, sempre annullabile

Violenza verso un terzo: viene minacciata una terza parte estranea dal contratto, annullabile in alcuni casi

(N.B. Nel dolo esiste una regola diversa)

Se la violenza è diretta verso cognate, discendenti e ascendenti, il contratto è sempre annullabile

In altri casi il contratto è annullabile a discrezione del giudice

Non è causa di annullamento del contratto il **timore riverenziale**, soggezione psicologica che un soggetto ha nei confronti di un altro, in questo caso sarebbe un vizio AUTO INDOTTO

Il contratto può essere annullabile se la soggezione psicologica rende il soggetto incapace di intendere e volere.

Il contratto è annullabile se la minaccia di far valere un proprio diritto è ingiusta

Il dolo

Il dolo contrattuale non va confuso con il dolo extra contrattuale, il dolo contrattuale consiste in un inganno, quello extra contrattuale consiste nella volontà di danneggiare un altro soggetto

Il dolo contrattuale è lo stesso dolo del reato della truffa, può essere definito come una serie di artifici o raggiri attraverso cui un soggetto induce l'altro contraente o a stipulare il contratto o a stipularlo a condizioni diverse rispetto a quelle che sarebbero state pattuite in assenza del dolo

Dolo determinante

Ricorre quando senza l'inganno il contratto non sarebbe stato stipulato

Dolo incidente

Il contratto sarebbe stato comunque stipulato ma a condizioni diverse rispetto a quelle stabilite con il dolo

Mentre infatti il contratto stipulato per effetto del dolo determinante è un contratto annullabile, nel caso del dolo incidente non si può chiedere l'annullamento del contratto, ma è possibile chiedere un risarcimento del danno

Il risarcimento si identifica con la differenza di quanto pattuito con la presenza del dolo e quanto sarebbe stato pattuito con l'assenza del dolo

Dolo posto in essere da un terzo

Nel caso di dolo nel terzo il contratto è annullabile soltanto se i raggiri erano noti al contraente che se ne è avvantaggiato, questo trattamento giuridico si giustifica con l'indulgenza con cui il nostro ordinamento guarda al comportamento dei truffatori

Dolus bonus

Il contratto non è annullabile quando riguarda generiche vanterie che una parte fa per invogliare l'altro contraente a stipularlo

AZIONE DI ANNULLAMENTO:

L'unico soggetto legittimato a chiedere l'annullamento del contratto è il soggetto che ne viene danneggiato (il rappresentato, l'incapace, il contraente caduto in errore, il minacciato)

☞ Azione di nullabilità

L'azione di annullamento si prescrive in **cinque anni**, differenza con la nullità che è imprescrittibile

Natura della **sentenza di annullamento** del contratto è una sentenza **COSTITUTIVA**: l'effetto invalidante viene prodotto dalla sentenza stessa, non si limita ad accertare un effetto invalidante già

presente. L'annullamento del contratto non pregiudica i diritti acquistati dai terzi a buona fede a titolo oneroso, ne pregiudica l'acquisto solo se il terzo era in mala fede oppure se ha acquistato a titolo gratuito

Anche nel contratto annullabile il legislatore prevede

uno strumento di conservazione del contratto: **CONVALIDA DEL CONTRATTO ANNULLABILE.**

Può assumere due tipologie

-Convalida espressa (1444 primo comma)

Il contratto annullabile può essere convalidato mediante un atto che contenga la menzione del contratto e il motivo che lo rende annullabile, il soggetto legittimato all'annullamento del contratto dichiara di volersi rinunciare

-Convalida tacita (1444 secondo comma)

Il contraente cui spetta l'azione di annullamento pur conoscendo il vizio che rende annullabile il contratto tiene un comportamento incompatibile con la volontà di annullarlo.

Annullabilità e nullità sono categorie giuridiche mentre inesistenza è giurisprudenziale

L'inesistenza ricorre quando per le modalità di manifestazione della volontà contrattuale il contratto non può non soltanto nemmeno ritenersi concluso ma non può nemmeno dichiararsi esistente in quanto la manifestazione della volontà non ha nemmeno i quei requisiti minimi per definirsi tali.

Dichiarazioni di volontà rese iocis causa, per scherzo

Vizi rescissori: può essere chiesta in due ipotesi

Caso di pericolo o stato di bisogno

CONTRATTO CONCLUSO IN STATO DI PERICOLO

Contratto con cui una parte ha assunto obbligazioni a condizioni inique per la necessità nota alla controparte di salvare se o altri da un pericolo attuale di un danno grave ad una persona può essere rescisso su domanda del contraente iugulato

Norma sul contratto concluso in caso di pericolo: devono essere presenti requisiti di natura oggettiva e soggettiva

OGGETTIVI:

-*Squilibrio contrattuale:* iniquità delle prestazioni

Il contraente deve aver stipulato per motivi di necessità un contratto sproporzionato ed iniquo

-*Situazione necessitata*

Causa che induce a stipulare un contratto iniquo, si identifica con un pericolo attuale a danno di una persona. Non è necessario che questa situazione sia limitata al contraente ma può estendersi anche ad un terzo soggetto. Ciò che è fondamentale è che il contratto è rescindibile se la situazione necessitata è la causa che determina la stipulazione di un contratto a condizioni inique

SOGGETTIVO

Stato soggettivo rilevante dell'altro contraente, è necessario che la situazione necessitata sia nota alla terza parte. La nota deve essere **NOTA** a se e alla controparte

Se ricorrono tutti questi requisiti il contraente può chiedere di essere sciolto dal contratto.

Art 1448, **RESCISSIONE DEL CONTRATTO CONCLUSO IN CASO DI BISOGNO**

Se vi è sproporzione tra il valore delle prestazioni delle due parti e la sproporzione è dipesa dallo stato di bisogno della quale l'altra ha approfittato, il contratto può essere rescisso su domanda del

contraente danneggiato

Il contratto non è però rescindibile se la proporzione non integra gli estremi della così detta lesione oltre la metà. Ossia se il valore di una prestazione non eccede la metà del valore che la prestazione eseguita dalla parte danneggiata ha rispetto all'altra prestazione.

Requisiti:

OGGETTIVI

-*Squilibrio contrattuale:*

il contratto deve essere patrimonialmente squilibrato

-*Situazione necessitata:*

Si identifica con lo stato di bisogno del contraente che assume la prestazione sproporzionata, stato di difficoltà economica in cui versa il contraente. l'unica situazione necessitata che rileva è quella che attiene alla persona del contraente, lo stato di difficoltà economica in cui versa un terzo e che induce una parte a contrarre un contratto sproporzionato non rileva ai fini della rescissione di un contratto. Sproporzione qualificata: la sproporzione deve integrare la sproporzione oltre la metà
Il contratto è rescindibile quando viene integrato il requisito della lesione oltre la metà

SOGGETTIVO

È necessario che un contraente abbia approfittato dello stato di bisogno dell'altro contraente
Nello stato di pericolo è sufficiente la conoscenza, mentre nello stato di bisogno è necessario anche che l'altro contraente ne abbia approfittato

N.B. Il contratto concluso in stato di bisogno non è rescindibile se si tratta di un contratto aleatorio, questa categoria sfugge a queste condizioni. La sproporzione è causa stessa dei contratti aleatori, quindi non possono essere rescissi per lesione

STATO DI PERICOLO

STATO DI BISOGNO

1) Entrambe necessitano lo squilibrio contrattuale

2) situazione necessitata

Stato di pericolo del contraente o di un terzo

Stato di difficoltà del contraente

3) stato soggettivo

È sufficiente che la situazione sia nota alla controparte.

È necessario anche l'approfittamento

4) entità della sproporzione

È il giudice che valuta

È indicata dalla legge (lesione oltre la metà)

5) rescissione

Si applica a tutte le tipologie

No ai contratti aleatori

Ne i terzi né l'altro contraente possono domandare la rescissione del contratto, solo la parte danneggiata. Il termine prescrizione è un anno. Il giudice può rescindere il contratto perché svantaggioso per uno dei due contraenti

Anche nel contratto rescindibile il legislatore prevede uno strumento di conservazione del contratto. Tale conservazione si realizza con la riconduzione di contratto ad equità

VIZI FUNZIONALI

Colpiscono il contratto nel momento della sua esecuzione

1) *inadempimento*

Art 1453 le tre fattispecie che indicano l'inadempimento sono quelle regolate dall'articolo 1218 (ritardata-parziale-totale)

L'ambito di applicazione è circoscritto ai contratti a prestazioni corrispettive. Quando una parte è inadempiente il contraente fedele o può chiedere l'adempimento o la risoluzione, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del danno.

Due rimedi diversi: rimedio MANUTENTIVO volto a tenere in vita il contratto (adempimento) o rimedio REDIBITORIO volto a scioglierlo (risoluzione)

Secondo comma art 1453: una volta domandato in giudizio l'adempimento del contratto il contraente fedele può mutare la propria domanda e chiedere al giudice la risoluzione del contratto (non vale la regola inversa, se si chiede la risoluzione non si può chiedere l'adempimento)

Non tutti gli inadempimenti giustificano la risoluzione del contratto, sono necessari determinati requisiti

art 1455 l'inadempimento deve essere grave e pregiudicare l'interesse del creditore, se non è grave non è risolvibile. Deve avere il requisito della **NON SCARSA** importanza

Valutazione della gravità dell'inadempimento —> nel caso di inadempimento **totale**

Se l'inadempimento non è grave il contratto non è risolvibile e il contraente fedele può esercitare soltanto l'azione di adempimento.

• *come si valuta la gravità dell'inadempimento ?*

Il giudice deve valutare l'interesse del creditore, se viene pregiudicato o meno.

• *quando l'inadempimento è grave?*

In primo luogo quando l'inadempimento è **TOTALE**. Requisito della gravità è contenuto nell'inadempimento stesso.

Il problema della gravità dell'inadempimento insorge nel caso in cui l'inadempimento sia parziale o brevemente ritardato. In questi casi si fa riferimento all'integrità dell'interesse del creditore. La gravità è rimessa al prudente apprezzamento del giudice che dovrà valutare o meno l'esistenza di un pregiudizio in capo all'interesse del creditore

Gli articoli 1453 e 1455 integrano la —> **Risoluzione del contratto giudiziale o costitutiva**

Deve essere chiesta in giudizio e la sentenza attraverso cui il contratto viene risolto ha una natura costitutiva (genera un effetto giuridico)

L'effetto giuridico dello scioglimento del contratto è prodotto dalla sentenza, non si limita ad accertare un effetto giuridico che si è già verificato ma è essa stessa a determinarlo

Tre ipotesi di risoluzione del contratto che vengono definite come :

Dichiarazione di diritto/Stragiudiziali/Dichiarative :

Il contratto si risolve di diritto al ricorrere di determinati fatti, al di fuori della domanda di risoluzione che propone in giudizio la parte e la sentenza ha natura dichiarativa. Si limita a dichiarare un effetto dichiarativo già prodotto di diritto

(Stragiudiziale: la risoluzione avviene di diritto, senza la necessità che la parte faccia causa per ottenere la risoluzione del contratto)

- Le tre ipotesi di **risoluzione di diritto** stragiudiziale o dichiarativa che prevede il nostro ordinamento sono:

Diffida ad adempiere

Nel entro un congruo termine

Dichiarazione unilaterale recettizia e formale con cui il contraente fedele intima alla parte

inadempiente di eseguire la prestazione. Avvertendo che

Deve avere determinati requisiti o di forma e sostanza

Forma → scritta

Sostanza → indicazione della congruità del termine e l'avvertimento in caso di inadempimento non sanato, il contratto stesso si risolverà di diritto

Il primo comma dell'art 1454 richiede che il termine indicato in diffida sia congruo, il secondo comma indica che il termine debba essere almeno di 15gg. A meno che non sia stabilito un termine minore dall'accordo delle due parti oppure a meno che la natura della prestazione non possa aspettare 15gg.

Clausola risolutiva espressa

Le parti convengono espressamente che il contratto si risolverà in caso rimanga inadempita una determinata prestazione. Si risolve di diritto quando il contraente fedele dichiara di volersi avvalere della clausola e voler risolvere il contratto.

Le parti possono introdurre una clausola che permette di risolvere di diritto un contratto in caso di inadempimento. Al giudice viene sottratto ogni sindacato sulla gravità della valutazione della gravità di un'inadempimento, il giudizio viene già espresso dalle parti nel momento della formulazione della clausola. L'inadempimento costituisce il presupposto per la risoluzione del contratto ma non la determina di diritto, è necessaria la dichiarazione della parte fedele dichiarata di volersi avvalere della clausola

Termine essenziale

Quando il termine per volontà delle parti o per natura della prestazione il termine debba considerarsi essenziale il contratto si risolve di diritto se non viene adempiuto entro la scadenza del termine, ma il contraente fedele se intende conservare il contratto può comunque chiedere l'adempimento entro i tre gg successivi alla scadenza del termine. Nonostante la risoluzione di diritto per scadenza del termine il contraente fedele può comunque richiedere l'adempimento nei tre giorni successivi

AZIONE DI RISOLUZIONE

Il soggetto legittimato a richiedere la risoluzione è il contraente fedele

L'azione di risoluzione si prescrive di regola in 10 anni

La sentenza ha natura COSTITUTIVA, è la sentenza stessa che produce l'effetto mentre nel caso della risoluzione di diritto la sentenza ha natura DICHIARATIVA.

- Contratti ad esecuzione istantanea

La sentenza ha effetto retroattivo, quindi la risoluzione di contratto rimette le parti nella stessa situazione patrimoniale in cui si trovavano prima della stipulazione del contratto. Le parti sono costrette a restituire, la sentenza genera effetti RESTITUTORI.

- Contratti di durata

La risoluzione del contratto non ha effetti retroattivi, opera solo per le prestazioni che devono ancora essere eseguite. Non ha alcun effetto sulle prestazioni che sono già state eseguite

- Contratti plurilaterali

Se l'inadempimento attiene ad una prestazione essenziale il contratto si risolve, se la prestazione mancante non è essenziale il contratto si risolve solo per il contraente inadempiente (uguale al caso di nullabilità e annullabilità)

IPOTESI RISOLUTIVE

Eccezione di inadempimento:

Il contraente fedele tutela il proprio diritto. Con l'eccezione di inadempimento nei contratti a prestazione corrispettiva ciascuno dei contraenti può legittimamente rifiutarsi di adempiere la sua

prestazione fintantoché l'altra parte non ha correttamente adempiuto alla propria

Tuttavia l'eccezione di inadempimento non può essere opposta se il rifiuto ad adempiere è contrario a buona fede. Se il contraente sospende l'esecuzione della prestazione in malafede l'eccezione di inadempimento non è valida

Impossibilità sopravvenuta

Quando la prestazione oggetto di un contratto diviene impossibile per causa non imputabile al contraente

Impossibilità totale: il contratto si risolve, il contraente che doveva eseguire la prestazione è liberato. Ma è obbligato a restituire la prestazione che ha risolto

Se la prestazione è impossibile già prima che il contratto venga concluso il contratto è NULLO, se diventa impossibile dopo la conclusione del contratto quest'ultimo viene risolto

Impossibilità parziale:

Avviene con i contratti che hanno come oggetto prestazioni divisibili

Il contraente che riceve la prestazione menomata, quella rimasta possibile, deve accettare l'adempimento parziale ma ha diritto ad una corrispondente riduzione della propria prestazione.

Salvo non abbia interesse a ricevere un adempimento parziale

Eccessiva onerosità del contratto

Nei contratti ad esecuzione continuata o periodica differita se la prestazione di una delle parti diventa eccessivamente onerosa rispetto all'altra per eventi straordinari, la parte divenuta eccessivamente onerosa può chiedere la risoluzione

Si applica solo ai contratti ad esecuzione continuata o differita, non ai contratti ad esecuzione istantanea. L'eccessiva onerosità deve derivare da un evento straordinario o imprevedibile, in caso contrario nonostante l'onerosità il contratto non è risolubile.

Anche nei contratti aleatori non è applicabile, per espressa disposizione di legge il rimedio risolutorio per l'eccessiva onerosità non si applica. Uguale alla regola applicabile dei contratti stipulato in caso di bisogno

RESPONSABILITÀ DA FATTO ILLECITO

(O civile, o extracontrattuale o aquiliana)

Il termine responsabilità extracontrattuale indica una responsabilità diversa dalla responsabilità contrattuale

Da fatto illecito indica che sorge in presenza di un fatto illecito

Civile, si affianca ad una responsabilità penale

Aquiliana, fu introdotto dal console aquilio che stabilì che se un soggetto causava danno ad un altro attraverso un fatto illecito era obbligato a risarcirlo

Responsabilità che deriva dalla commissione di un fatto illecito, che determina un'obbligazione risarcitoria.

Funzione della responsabilità civile all'interno del nostro ordinamento

La responsabilità civile ha esclusivamente una funzione risarcitoria del soggetto danneggiato. Vuole rimettere il soggetto danneggiato nella stessa situazione in cui si trovava prima della commissione del fatto illecito

È quindi importante sottolineare che la responsabilità civile non ha nessuna funzione punitiva o sanzionatoria, la funzione punitiva è esclusivamente riservata alla responsabilità penale

Ai fini dell'insorgenza della responsabilità civile è necessario verificare l'effettiva esistenza del fatto illecito

Art 2043: qualsiasi fatto doloso o colposo a danno altrui comporta un risarcimento

Nel caso della responsabilità civile vige il principio di atipicità, non vi è un'elencazione dei

comportamenti che l'ordinamento giudica illeciti. Si fa riferimento a qualsiasi fatto doloso o colposo. Diverge dalla responsabilità penale, vige il principio di tipicità

Responsabilità extra contrattuale

Affinché ricorra la responsabilità extra contrattuale è necessario che vengano fissati alcuni elementi (2043) che devono tutti congiuntamente ricorrere, requisiti oggettivi più un requisito soggettivo
OGGETTIVI: fatto illecito (doloso o colposo), danno ingiusto, nesso casuale tra fatto illecito e danno
SOGGETTIVO: dolo o colpa

È necessario che il comportamento che causa danno rientri nel dolo o nella colpa

Fatto illecito

Si identifica con una condotta del soggetto agente da cui deriva il danno, tale condotta può essere di due tipi :

- **Illecito commissivo**: la condotta si sostanzia in un comportamento attivo
- **Illecito omissivo** : la condotta si sostanzia in un comportamento omissivo

La differenza sta nelle conseguenze, nell'illecito commissivo il soggetto agente risponde sempre delle conseguenze del proprio comportamento nell'illecito omissivo ne risponde solamente se ne aveva l'obbligo giuridico di intervenire

Obbligo giuridico di impedire l'evento :

Ricorre quando un soggetto in virtù di una posizione di garanzia che ha nei confronti di un soggetto danneggiato, questa posizione di garanzia può derivare o dalla legge, o dal contratto o dal contratto sociale

Contatto sociale: comportamento obbligato né da contratto né dalla legge, ma che un soggetto volontario tiene e che ingenera in un terzo il legittimo affidamento ad una determinata condotta

Nesso causale:

Nesso che deve intercorrere tra il fatto illecito e il danno. Il danno ingiusto deve essere una conseguenza immediata e diretta della condotta illecita. Se manca il rapporto causale tra danno e fatto illecito la responsabilità extracontrattuale non risponde.

Nella responsabilità contrattuale è necessario che per il danno sia una conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento

Come si accerta il nesso causale ?

Tre diverse teorie:

Teoria della causalità adeguata : il giudice deve formulare un giudizio ex ante di prognosi postuma. Il giudice deve porsi antecedentemente al danno ed eliminare la condotta dell'illecito. Se eliminando la condotta si elimina anche il danno allora è presente un nesso causale tra i due. La giurisprudenza supera questa teoria e ne elabora un'altra, infatti andando a ritroso si allarga notevolmente la cerchia dei soggetti imputanti

Teoria della sussunzione sotto a legge scientifica o statistica : ricorre o per un principio scientifico o statistico, se la verifica non è ricollegabile per un principio statistico o scientifico il nesso causale allora non sussiste . Anche questa teoria viene superata quando il principio scientifico non sussiste ma esiste solo quello statistico, si può infatti valutare o attraverso principi possibilistici o probabilistici. Veniva lasciata troppa discrezionalità al giudice

Teoria del più probabile che non: il nesso causale sussiste quando in termini di probabilità è più probabile si verifichi un evento che non

Ai fini della responsabilità civile è sufficiente il criterio del più probabile che non, mentre ai fini della

responsabilità penale è necessario l'accertamento al di là di ogni ragionevole dubbio

Danno ingiusto

Costituisce un elemento necessario ed imprescindibile ai fini dell'insorgenza della responsabilità civile. Se non c'è danno non sussiste nessuna responsabilità civile

La verifica dell'evento non è un elemento imprescindibile per la responsabilità penale, non è necessario che il fatto si verifichi infatti è punito anche il tentativo

Il danno si identifica nella compromissione di utilità patrimoniali o non, da acquisire o già acquisite che non può acquisire a causa del danno

Nel danno patrimoniale vengono compromesse utilità suscettibili di valutazione economica, nel danno non patrimoniale non sono suscettibili di valutazione economica

- danno patrimoniale : risponde al principio di atipicità, è sempre risarcibile
- Danno non patrimoniale : art 2059, il danno non patrimoniale è risarcibile soltanto dai casi stabiliti dalla legge. Risponde al principio di tipicità

è risarcibile quando:

- 1) Quando deriva dalla commissione di un reato
- 2) quando il fatto illecito compromette una utilità costituzionalmente rilevante

Art 2043, il danno DEVE essere **ingiusto**

Il danno è ingiusto quando è non iure e contra ius.

- **non iure**: quando viene inferto in assenza di una causa di giustificazione, quando non è giustificato dall'ordinamento
- **Contra ius** : quando incide su una posizione giuridica riconosciuta e tutelata dall'ordinamento a prescindere dalla sua qualificazione formale

Se il danno presenta congiuntamente e contemporaneamente questi due requisiti il danno si qualifica come danno ingiusto

affinché il danno sia ingiusto non deve essere un danno giustificato dall'ordinamento giuridico, una condotta può causare un danno ma non essere considerato danno ingiusto (Legittima difesa, stato di necessità, esercizio di un diritto, consenso dell'avente diritto)

È stata allargata la nozione di danno ingiusto, di conseguenza la possibilità di risarcire un danno.

La nozione di danno ingiustizia fino agli anni 60 riguardava solo la lesione dei diritti soggettivi assoluti, quindi erano esclusi dai danni risarcibili la lesione dei diritti di credito, le lesioni di posizioni giuridiche diverse dai diritti soggettivi assoluti

La sentenza di questo ordinamento giurisprudenziale è il **CASO SUPERGA**

Nel rientrare da una trasferta la squadra del Torino calcio vi è un tragico incidente aereo che causa la morte di tutti i giocatori. Al Torino calcio non viene riconosciuto il diritto al risarcimento del danno, la sentenza si fonda su due principi

- 1) (art 1372) il contratto ha forza di legge tra le parti
- 2) (Art1223) fra inadempimento e danno deve intercorrere un nesso causale

1) fissa due principi:

principio di relatività : la norma esaminata prevede che il contratto produca effetti solo tra le parti, non ha effetti su terzi

Principio di efficacia del contratto : Il contratto ha forza di legge tra le parti, gli obblighi che derivano dalle parti è come se derivassero dalla legge

La Corte di Cassazione argomenta che se il contratto esplica effetti solo tra i contraenti e non produce effetti sui terzi, se i terzi sono insensibili alle vicende contrattuali, tutte le azioni che derivano dal contratto, compresa l'azione risarcitoria possono essere esplicate ed esercitate esclusivamente tra le parti fra di loro

2) secondo la sentenza fra il comportamento del pilota e il danno subito dal Torino calcio mancherebbe il nesso causale, il danno sarebbe una conseguenza immediata e diretta della condotta dei calciatori. La condotta del pilota si pone come estranea al danno subito

CASO MERONI: viene allargato il campo del danno risarcibile

MERONI viene investito e il Torino calcio ripropone l'ipotesi di risarcimento. Viene proposta la domanda risarcitoria al tribunale di Torino e alla corte d'appello, ma viene entrambe le volte rifiutata. Il Torino calcio decide di presentare la domanda anche davanti alla corte di cassazione: viene rivisto l'orientamento giurisprudenziale assunto nel caso Superga.

La sentenza della cassazione arriva alla conclusione che l'applicazione degli articoli 1372 e 1223 non è sufficiente.

Non vi è dubbio che il contratto segua i due articoli citati ma l'applicazione di questi principi non è sufficiente ad escludere l'azione risarcitoria del danno.

Se le parti con la conclusione di un contratto non possono danneggiare un soggetto terzo perché ciò si configurerebbe come un fatto illecito, altrettanto specularmente il terzo non può interferire con un proprio comportamento nell'adempimento del contratto. Se un terzo con un proprio comportamento interferisce illecitamente in un contratto in cui è estraneo rendendolo ineseguibile commette un fatto illecito.

La corte di cassazione afferma il principio secondo cui sussiste il nesso causale tra il comportamento del terzo e danno del creditore, ogni volta in cui il creditore a causa della condotta illecita del terzo ha subito una perdita irreparabile e definitiva del diritto all'adempimento del proprio diritto all'ottenimento della prestazione.

In questo caso il nesso causale tra comportamento del terzo e danno del creditore esiste, infatti il danno del creditore è una conseguenza immediata e diretta dell'interferenza del terzo.

La prestazione deve essere una prestazione di fare **INFUNGIBILE**.

La cassazione enuncia il:

PRINCIPIO DI DIRITTO: Sussiste il diritto di risarcimento del danno per lesione di un diritto di credito qualora il comportamento del terzo si configuri come interferenza illecita del rapporto contrattuale e qualora l'interferenza determini la perdita definitiva e irreparabile del diritto all'ottenimento della prestazione.

La cassazione cassa la sentenza (GIUDICE DI LEGITTIMITÀ, giudica sulla legittima applicazione delle norme di diritto) analizza le norme di diritto ed enuncia il principio ma non entra nel merito, rinvia alla corte d'appello di Torino (GIUDICE DI MERITO) determinando il principio a cui fare affidamento.

Ma la corte d'appello nega il risarcimento al Torino calcio, deve determinare una perdita definitiva e irreparabile. In questo caso non era così, in quanto il Torino calcio disponeva di sostituti a Moroni.

—> applicazione troppo rigida, infatti:

Sussiste la lesione del diritto di credito non soltanto quando vi è una perdita definitiva e irreparabile del diritto alla prestazione ma anche quando il creditore pur ottenendo in ogni caso la prestazione, ottiene una prestazione succedanea con caratteristiche qualitative o quantitative inferiori.

Sentenza 500

La frontiera del danno risarcibile si è pian piano ampliata, si è partiti da una situazione in cui ogni danno risarcibile era la lesione di un diritto assoluto per passare alla lesione di un diritto di credito, fino al caso in cui la prestazione succedanea ha caratteristiche inferiori.

La giurisprudenza si è cristallizzata per anni alla risarcibilità solo per i diritti soggettivi, viene negata la risarcibilità in caso di lesioni non conformi al diritto soggettivo.

Se viene lesa un interesse legittimo, siccome non è formalmente qualificato come diritto soggettivo non è risarcibile.

Punito di svolta 1999: attraverso una motivazione rivede i propri enunciati e prevede la risarcibilità in caso di qualsiasi lesione

Se una condotta illecita cagiona un danno ad un soggetto privato indipendentemente dalla qualificazione formale, il danno è risarcibile

Sviluppa un concetto importante : connesso ad ogni interesse legittimo (oppositivo o pretensivo) vi è sempre un diritto soggettivo

Pretensivo: il privato ha nei confronti della pubblica amministrazione che questa faccia qualcosa

Oppositivo: il privato si oppone a che la pubblica amministrazione faccia qualcosa

Sia nel caso dell'interesse legittimo pretensivo sia nel caso oppositivo, se viene violato l'interesse legittimo del privato, costui subisce un danno

La sentenza non si ferma all'interesse legittimo, si configura come danno contra ius quel danno che interferisce a prescindere dalla qualificazione formale

Per ottenere il risarcimento è necessario che il soggetto danneggiato provi tutti gli elementi costitutivi del fatto illecito, l'onere della prova cade sul soggetto danneggiato. Dovrà provare sia gli elementi oggettivi che oggettivi, nel nostro ordinamento non esiste il cosiddetto danno EVENTO, ma solo il danno CONSEQUENZA.

Il soggetto danneggiato deve provare l'esistenza del danno oltre che del fatto illecito, questo perché la responsabilità civile ha una funzione esclusivamente reintegratoria. Non sono ammessi i danni punitivi, la responsabilità civile non ha funzione punitiva

Art 2043. Il nostro ordinamento richiede la presenza dell'elemento soggettivo (dolo o colpa)

Differenza responsabilità civile / penale

Se nella responsabilità civile dolo e colpa sono assolutamente parificati, nella responsabilità penale la differenza tra dolo e colpa ha un'importanza essenziale

Ai fini di reintegrare il soggetto danneggiato è irrilevante che il soggetto abbia agito dolosamente o colpevolmente

Nella responsabilità penale la funzione è punitiva e sanzionatoria, a questo fine la distinzione è rilevante. Il codice penale prevede che il giudice nell'applicazione della pena deve tenere conto della intensità del dolo e i diversi gradi della colpa

Non soltanto rileva distinzione tra dolo e colpa, ma tra l'intensità del dolo e il grado della colpa

Maggiore è l'intenzione l'intensità del dolo maggiore è la pena

Maggiore è il grado della colpa maggiore è la pena

È importante tenere separato il concetto di dolo contrattuale e dolo extracontrattuale.

Contrattuale : inganno, se determinante il contratto è annullabile altrimenti si può essere risarcito

Extracontrattuale : volontà ed intenzione di danneggiare un altro soggetto, doloso o secondo l'intenzione

Doloso → è riscontrabile la volontà di tenere una determinata condotta con la prefigurazione che deriverà da quella determinata condotta

Intenzione → la malafede è la consapevolezza del danno altrui

I reati dolosi sono puniti con una pena maggiore rispetto ai reati colposi

Possiamo definire l'illecito colposo quando è secondo l'intenzione

Il soggetto agente ha la volontà di cagionare ad altri un danno doloso, l'intensità del dolo può variare

La condotta può essere connotata da dolo diretto o eventuale

Diretto : presenza in capo al soggetto agente dell'evento dannoso e ferma volontà di cagionarlo

Eventuale : precisa rappresentazione dell'evento dannoso e accettazione del rischio che questi si verifichi in termini probabilistici

Il risarcimento sarà uguale, sia in caso diretto sia in caso eventuale, sarà diversa la responsabilità

Illecito : inosservanza di leggi, ordini, ordinamento e discipline o all'inosservanza generici doveri di

diligenza, prudenza o perizia

Colposo : l'autore della condotta che cagiona il danno non vuole che si verifichi, ma si verifica per qualcosa a lui imputabile (inosservanza di una norma di legge o genere i doveri che regolano i comportamenti dei privati)

Contro l'intenzione :

Colpa qualificata : ricorre in scaso in cui venga violata una norma promanante da una fonte legislativa primaria o secondaria

Colpa sociale o generica : vengono violati i doveri di diligenza, prudenza o perizia

Bisogna distinguere negligenza, imprudenza e imperizia (i tre profili sono estremamente simili)

Negligenza —> comportamento disattento nell'esecuzione di una determinata condotta, non uso il livello di attenzione richiesto

Imprudente —> nel tenere una determinata condotta pur utilizzando un elevato livello di attenzione per le modalità con cui la condotta viene posta in essere espongono i terzi al pericolo della verificazione del danno

Imperito —> l'autore della condotta non ha le conoscenze tecniche necessarie a porre in essere la condotta che ha causato il danno

Così come il dolo si distingue in base all'intensità anche poter la colpa si parla di GRADO di colpa

- Lieve : (non rileva il risarcimento nel caso in cui la prestazione abbia come oggetto la risoluzione di problemi tecnici molto difficili) ricorre quando per il tipo di condotta al soggetto agente si può imputare una minima manchevolezza,
- Grave : quando il soggetto è stato particolarmente negligente, imprudente e imperito
- Cosciente : ricorre quando il soggetto autore della condotta pur prefigurandosi l'evento dannoso non vuole che si verifichi e l'evento si verifica contro la sua intenzione. È diversa dal dolo eventuale

Art 2046, IMPUTABILITÀ DEL FATTO DANNOSO

Oltre ai requisiti oggettivi perché l'autore della condotta sia obbligato a risarcire il danno è necessario anche la presenza dell'imputabilità del fatto dannoso

Nel nostro ordinamento perché un soggetto sia chiamato sia nell'ambito dell' i a rispondere delle conseguenze delle proprie azioni è necessario che sia cosciente delle proprie azioni, è necessario che sia IMPUTABILE. Un soggetto è imputabile quando ha la capacità di intendere e volere, devono ricorrere contemporaneamente, se non è così l'imputabilità non insorge

INTENDERE : è la capacità di intendere il valore e il disvalore delle proprie azioni in una sfera laica, ossia metagiuridica

Ai fini dell'imputabilità non è necessario che la percezione avvenga in ambito giuridico

VOLERE : capacità di determinarsi tra comportamenti antagonisti

Se un soggetto è dotato di queste due capacità è un soggetto IMPUTABILE

In caso di non imputabilità in ambito civilistico risponde all'obbligazione risarcitoria chi è tenuto alla sorveglianza del soggetto incapace, mentre la responsabilità penale è personale. Nessuno può rispondere di un reato che non ha commesso. In ambito penale in soggetto non imputabile è irresponsabile, non è applicabile una pena

Art 2046

La norma essendo formulata male ha richiesto l'intervento della cassazione

“ a meno che l'incapacità derivi dalla propria colpa “ IMPRECISA in quanto esclude il dolo

se lo stato di incapacità deriva dal comportamento del soggetto agente, autore della condotta colposa (si è posto con un proprio comportamento in una situazione di incapacità) non si applica la norma sull'imputabilità e il soggetto è comunque chiamato a rispondere della propria condotta

La norma esclude il dolo, si arriverebbe alla conseguenza assurda in cui se ci si pone volontariamente in una situazione di incapacità di intendere e volere non si è imputabili. La giurisprudenza ha corretto la formulazione della norma. Art 2046 esprime un concetto minore rispetto a quello che si voleva esprimere. Ogni volta che un soggetto si pone in una situazione di incapacità naturale (che derivi da dolo o colpa) risponde delle conseguenze.

“ a meno che lo stato di incapacità derivi da fatto a lui imputabile “ ogni qualvolta lo stato di incapacità è riconducibile a una condotta dello stesso, colposa o dolosa, il soggetto ne risponde. Art 2043, spiega che dolo e colpa sono equivalenti. Nel momento in cui sulla base di questa equivalenza fa riferimento all'ipotesi meno grave (colposa) ha compreso anche quella più grave (dolosa) ergo l'inciso “ a meno che lo stato di incapacità derivi da sua colpa “ può essere correttamente letto “ a meno che lo stato di incapacità derivi da fatto a lui imputabile “

Differenze tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale

CONTRATTUALE : trova la sua fonte nell'inadempimento di un rapporto obbligatorio diverso dal fatto illecito. La responsabilità contrattuale sorge da contratto o da qualsiasi altro fatto o atto idoneo all'instaurazione di un rapporto obbligatorio. Disciplinata dall'articolo 1218

- **Onere della prova** : il soggetto danneggiato deve provare l'esistenza del titolo, danno risarcibile e nesso causale tra inadempimento e danno. Ma non deve provare né il dolo né la colpa del suo debitore, è il debitore che dovrà provare che l'inadempimento è derivato da un fatto a lui non imputabile
- **Termine prescrizione** : l'azione di risarcimento si prescrive in 10 anni, ha un termine prescrizione più lungo
- **Danno risarcibile** : è solettando quello PATRIMONIALE, e il danno imprevedibile è risarcibile solo se l' adempimento è imputabile a titolo di dolo

EXTRACONTRATTUALE : art 2043, trova la sua fonte

- **Onere della prova** : il soggetto danneggiato per ottenere il risarcimento deve provare tutti i fatti costitutivi della responsabilità (illecita condotta, nesso causale, danno ingiusto e elemento soggettivo : dolo o colpa in capo al soggetto agente)

Per cui non è onerato da provare solo titolo, nesso e danno

- **Termine prescrizione**: si prescrive in 5 anni
- **Danno risarcibile** : patrimoniale, non patrimoniale (nei casi espressi dalla legge), prevedibili e imprevedibile indipendentemente dal fatto che sia doloso o colposo

Puoi capitare che uno stesso comportamento integri sia gli estremi di un'inadempimento contrattuale sia gli estremi di un fatto illecito. Ci troviamo di fronte a un fenomeno di cumulo di fonti e a concorso di responsabilità. Il comportamento del contraente oltre a ledere un diritto di credito dell'altra parte lede anche un suo diritto assoluto. In questo caso la fattispecie contrattuale ed extracontrattuale concorrono. Il concorso di responsabilità non può mai dare origine ad una duplicazione del risarcimento. Potrà chiedere il risarcimento ponendo a fondamento la responsabilità contrattuale, od extracontrattuale. Ma non può porle entrambe per ottenere un duplice risarcimento. Divieto di locupletazione : con l'azione del risarcimento del danno il soggetto danneggiato non può arricchirsi, il risarcimento deve metterlo nello stesso status quo antecedente al danno

Qualunque fatto doloso o colposo obbliga il soggetto autore a risarcire il danno

La condotta deve essere dolosa o colposa: le responsabilità speciali derogano sotto questo profilo **RESPONSABILITÀ INDIRETTA** → Le responsabilità sono poste a carico di un soggetto diverso da colui che ha tenuto la condotta. Deroga al principio generale dell'articolo 2043, ammettendo che in alcune ipotesi tipiche il danno lo debba risarcire un soggetto diverso da colui che l'ha commesso

Ipotesi responsabilità indiretta :

art 2047

Danno cagionato dall'incapace: in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da colui che è tenuto alla sorveglianza del soggetto incapace, a meno che non provi di non aver potuto evitare il danno.

L'incapace NON è IMPUTABILE. Prova liberatoria: permette al soggetto che dovrebbe risarcire di liberarsi provando che non poteva evitare il danno, se il soggetto tenuto alla sorveglianza non poteva evitare il danno non risponde al danno cagionato.

ART 2048

Genitori ed insegnanti: i genitori e gli insegnanti sono responsabili del danno cagionato dai figli / studenti sono responsabili delle loro azioni, a meno che non provino di non aver potuto intervenire per poter evitare il fatto

I genitori sono i legali dei propri figli, gli insegnanti assumono una posizione di garanzia nei confronti dei figli durante il periodo in cui sono sotto la loro sorveglianza

Art 2049

Responsabilità dei padroni e dei committenti

Ipotesi principale è quella della responsabilità del datore di lavoro

Sono responsabili per i danni arrecati per il fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.

Non vi è nessuna prova liberatoria. Il primo requisito affinché sorga la responsabilità di cui l'art 2049 è l'ete

La fattispecie non si esaurisce nell'ambito del lavoro subordinato, sono possibili forme di direzione di un soggetto su un altro anche non nel caso di lavoro subordinato. Se sussiste il potere di direzione e il danno si verifica nell'esercizio dell'incombenza cui è adibito il preposto, ossia colui che è diretto, di questo danno ne risponde il preponente, ossia colui che dirige.

"Incombenze cui sono adibiti" la giurisprudenza riguardo alla responsabilità dei padroni e committenti è piuttosto ampia. Ai fini dell'obbligazione risarcitoria del soggetto che ha il potere di direzione è sufficiente che le incombenze cui è adibito il preposto si pongano in un rapporto di occasionalità con il danno ingiusto, non è necessario che le incombenze si pongano in un rapporto di casualità, ma è sufficiente che l'attiva che il preposto deve svolgere costituisca un rapporto occasionale

RESPONSABILITÀ OGGETTIVA—> un soggetto è obbligato a risarcire il danno in alcune ipotesi anche se non vi sono presenti gli elementi oggettivi del dolo e della colpa. Ai fini dell'insorgenza dell'azione risarcitoria non è richiesto il requisito del dolo o della colpa

Art 2050

Stabilisce la responsabilità per l'esercizio di attività pericolose

Prevede che chiunque cagiona danno agli altri per l'esercizio di attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi utilizzati è tenuto al risarcimento, a meno che non provi l'utilizzo di tutte le precauzioni utilizzate.

Non è sufficiente provare l'assenza di dolo o colpa.

L'attività può essere intrinsecamente pericolosa o estrinsecamente pericolosa, attività che diventa pericolosa per causa dei mezzi utilizzati per svolgerla. È obbligato a risarcire anche se la sua attività non è stata colposa o dolosa. L'unica prova liberatoria è dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno (adozione di tutti i sistemi precauzionali chela scienza e la tecnica prevedono affinché una determinata attività pericolosa venga svolta nel modo più sicuro possibile)

La prova liberatoria risponde a un principio di dinamicità, bisogna adeguare le precauzioni alle

evoluzioni della scienza e della tecnica.

Art 2051

Danno cagionato da cose in custodia

Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che in custodia salvo che provi il caso fortuito. Di questo danno risponde colui che era obbligato alla custodia della cosa, salvo la prova liberatoria.

Art 2052

Danno cagionato da un animale

Gli animali sono considerati dei beni, si applica il principio analogo per l'articolo 2051. Ne risponde il proprietario o il soggetto che ne aveva in custodia a meno che non sia provato il caso fortuito

Art 2053

Stabilisce la responsabilità per la crollo di un edificio

Il proprietario di un bene immobile è responsabile dei danni cagionati dalla sua rovina salvo che provi che questa non è dovuta da un difetto di manutenzione o da vizio di costruzione

È possibile offrire una prova liberatoria, il proprietario deve provare che la rovina dell'edificio non è dipesa né da un difetto di manutenzione né da un vizio di manutenzione

R